

TAR LAZIO
Sentenza n. 12387
Pubblicata il 28 ottobre 2019

[omissis]

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Con l'atto introduttivo del giudizio l'istituto ricorrente chiedeva l'annullamento del decreto n. -OMISSIS- con il quale era revocato a decorrere dal -OMISSIS- lo status di scuola paritaria relativamente alla scuola primaria e dell'infanzia attivate dall'istituto ricorrente nonché gli ulteriori atti descritti in ricorso. Si costituiva il Ministero resistente chiedendo rigettarsi il ricorso. 2. Il ricorso proposto non può trovare accoglimento. La ricorrente è una struttura formativa non statale della quale è stato riconosciuto lo status di scuola paritaria. A seguito di visita ispettiva del -OMISSIS- veniva disposta la revoca di tale status. In particolare con la relazione ispettiva depositata in atti gli ispettori hanno evidenziato diffuse omissioni e irregolarità nella gestione che hanno condotto l'amministrazione ad adottare il provvedimento di revoca in questione. In particolare tra le varie irregolarità è emerso che alcuni alunni non reperiti in sede nel corso delle visite ispettive, ma risultanti nell'anagrafe scolastica, erano frequentanti presso altra sede della scuola non autorizzata e non paritaria, quindi da qualificarsi come meramente privata. L'importanza della irregolarità emerge dal fatto che, poiché tali alunni stavano in realtà frequentando una scuola privata e non paritaria, erano tenuti a sostenere al termine dell'anno scolastico l'esame di idoneità alla classe successiva. Parte ricorrente eccepisce di aver presentato domanda di trasferimento, tuttavia, non ha poi dimostrato la regolarità e l'efficacia del citato trasferimento. Come sottolineato dall'amministrazione resistente, infatti, ai sensi del D.M. 10 ottobre 2008, n. 83, "Il trasferimento della sede scolastica deve essere comunicato tempestivamente e deve essere oggetto di provvedimento di modifica del riconoscimento della parità da parte del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio, previo accertamento, per la nuova sede, dell'idoneità dei locali e della loro conformità alla normativa vigente". Ne discende che, in mancanza di tale attività procedimentale, non si può ritenere che sussistano adeguati elementi probatori atti a ritenere efficace il trasferimento e, quindi, autorizzata la presenza degli studenti nell'altra sede. In sostanza intanto è possibile effettuare il trasferimento di alunni in quanto si sia ottenuto il relativo provvedimento ad effetti incrementativi, di carattere costitutivo e non meramente dichiarativo. Per quanto concerne la motivazione la stessa risulta adeguata a descrivere l'iter motivazionale seguito dall'amministrazione e le controdeduzioni di parte ricorrente non sarebbero idonee a determinare un diverso esito provvedimentale. Deve inoltre rappresentarsi, anche in relazione all'erogazione dei contributi, che dall'accertamento ispettivo svolto sono emersi vari elementi idonei a dimostrare l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla scuola in ordine al personale e ai contratti stipulati, derivandone l'efficacia per entrambe le tipologie di scuole svolte da parte ricorrente. Ne discende che la violazione delle garanzie partecipative dedotta da parte ricorrente risulta di fatto inidonea a incidere sull'esito del procedimento e sul contenuto del provvedimento, tanto più che parte ricorrente non prova l'avvenuta regolarizzazione della situazione fattuale. Nel merito si evidenzia nel provvedimento che sussistono numerose discrepanze nella comparazione dei nominativi degli alunni iscritti e frequentanti la scuola primaria effettivamente presenti in classe nel corso delle visite ispettive con quelli riportati nei registri di classe per l'anno scolastico in corso e ancora con quelli presenti al -OMISSIS-; in particolare, è stato riscontrato che gli alunni non presenti in sede ma comunque inseriti nell'anagrafe scolastica, sono di fatto frequentanti presso l'istituto -OMISSIS- scuola non paritaria, né iscritta negli elenchi regionali delle scuole non paritarie, dunque meramente privata, come da dichiarazione controfirmata in data -OMISSIS- -OMISSIS- da personale della scuola medesima, ciò configurando una grave irregolarità, in relazione all'adempimento dell'obbligo di istruzione per gli alunni della scuola primaria. Per quanto concerne l'istanza di trasferimento, la stessa è risultata del tutto incompleta, in quanto non riporta l'indirizzo e il numero civico della sede di -OMISSIS- presso la quale si chiederebbe il trasferimento, né gli allegati

necessari ed è, pertanto, da considerarsi irricevibile. Si precisa, inoltre, che l'utilizzo di nuova sede scolastica deve essere autorizzato da questo Ufficio e non può arbitrariamente essere attuato prima del provvedimento di autorizzazione. I registri di classe costituiscono atti a valenza pubblica, devono essere compilati regolarmente dal personale docente e non momenti successivi alla verifica dell'effettiva presenza/assenza degli alunni. I documenti inseriti nei fascicoli personali degli alunni, inizialmente non reperiti in sede, successivamente esibiti in parte e poi fotocopiati, risultano privi di protocollazione e incompleti, mancanti di dati essenziali, ivi comprese le schede di valutazione degli anni pregressi. Le stesse domande di iscrizione difettano, a puro titolo esemplificativo, dell'indicazione della scuola richiesta, se primaria o dell'infanzia dei dati relativi alle vaccinazioni obbligatorie, della data e della firma di almeno uno dei genitori, in uno con i relativi documenti di identità. Tali elementi sono idonei a integrare il requisito della grave irregolarità richiesto ai fini della revoca dello status. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la sola precisazione che la revoca e quindi anche l'erogazione dei contributi rileva dal -OMISSIS-, come precisato -OMISSIS-.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza per legge e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso. Condanna la parte resistente al rimborso delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi Euro 5.000,00, per compensi professionali, oltre accessori come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare I.T. S.r.l.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2019.

Fonte: <http://pluris-cedam.utetgiuridica.it>